



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10529 del 2021, proposto da Davide Manco, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per esami, per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria C (posizione economica C1), profilo professionale istruttore di Polizia locale indetto da Roma Capitale, laddove non

- risulta il nominativo dell'odierno ricorrente (peraltro nell'assenza di controinteressati, non risultando coperti i posti a concorso);
- dell'elenco degli idonei alla prova scritta del Concorso, laddove non risulta il nominativo dell'odierno ricorrente;
  - dell'esclusione dell'odierno ricorrente dal Concorso per non aver raggiunto almeno 21/30 alla prova scritta del 13/07/2021;
  - dei verbali concernenti la correzione della prova scritta dell'odierno ricorrente, recanti l'attribuzione in favore di quest'ultimo del punteggio di 20.35 e, poi, quello di 20.50, comunque insufficienti al raggiungimento di almeno 21/30;
  - del questionario somministrato all'odierno ricorrente in sede di prova scritta recante solo 59 domande contenenti una risposta esatta e relativo atto di approvazione dello stesso;
  - per quanto di ragione, del verbale di svolgimento della prova scritta tenuta dall'odierno ricorrente in data 13/07/2021;
  - di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso ad essi, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente la valutazione riportata in ordine al quesito n. 15 in

quanto, tenuto conto della formulazione del testo dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, *ratione temporis* vigente, nessuna delle risposte indicate dall'amministrazione nel predetto quesito, tra le quali il candidato avrebbe potuto scegliere quella esatta, appare in modo univoco formulata correttamente;

- per effetto dell'erronea formulazione delle risposte collegate al quesito e della conseguente risposta data dal concorrente e ritenuta illegittimamente errata questi avrebbe diritto, in astratto, all'attribuzione di un punteggio tale da ritenere raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (21/30, ventuno/trentesimi) ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idoneo, superando così la c.d. prova di resistenza alla proposizione del ricorso;

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a., è opportuno che il processo si svolga nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che sono stati utilmente collocati in graduatoria, anche con riserva, e che pertanto ne va ordinato l'intervento;

- per l'elevato numero dei possibili controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami del gravame;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

l'inserimento sul sito istituzionale di Roma Capitale di un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale raggiungere la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza, che non dovrà essere rimosso, unitamente a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività

di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Compensa le spese.

Fissa l'udienza pubblica del 20 aprile 2022 per la decisione della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Luca Iera, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Iera**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**